

Bruxelles, 28 novembre 2025
(OR. en)

15959/25

Fascicoli interistituzionali:
2025/0543(COD)
2025/0544(CNS)

IND 546
RECH 521
COMPET 1236
MI 959
EDUC 475
TELECOM 431
ENER 625
ENV 1281
CLIMA 557
AGRI 644
TRANS 589
SAN 775
BIOTECH 40
CADREFIN 335
CODEC 1921

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	11765/1/25 REV 1; 11749/25
Oggetto:	<i>Preparazione del Consiglio "Competitività" (mercato interno, industria, ricerca e spazio) dell'8 e 9 dicembre 2025</i> Pacchetto Orizzonte Europa: programma quadro di ricerca e innovazione 2028-2034 a) Programma quadro e relative norme di partecipazione e diffusione b) Programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

La relazione sullo stato di avanzamento dei lavori che figura nell'allegato della presente nota espone le opinioni della presidenza sui lavori e i progressi compiuti nell'esame delle proposte in oggetto nel corso del secondo semestre del 2025. La relazione è stata elaborata sotto la responsabilità della presidenza, fatti salvi specifici punti o altri contributi che interessano singole delegazioni.

Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a prendere atto della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e a trasmetterla al Consiglio "Competitività" in vista della riunione del 9 dicembre 2025.

**Pacchetto Orizzonte Europa: programma quadro di ricerca e innovazione
2028-2034**

a) Programma quadro e relative norme di partecipazione e diffusione

b) Programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa

- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

I. INTRODUZIONE

1. L'Unione europea (UE) si trova in un momento decisivo. Il mercato unico è ancora incompleto, gravato dalla complessità normativa e dai compartimenti stagni nazionali, il che compromette la competitività e la coesione europee. Inoltre, come sottolineato nelle relazioni Draghi, Letta e Heitor, rispetto ai concorrenti globali l'UE sta perdendo terreno nella ricerca, nell'innovazione e nei relativi investimenti, il che mette in dubbio la leadership tecnologica e l'autonomia strategica dell'UE.
2. L'UE è a un punto di svolta e i futuri sforzi in materia di ricerca e innovazione (R&I) non sono mai stati così importanti. In un mondo contraddistinto da una crescente incertezza, da sfide e crisi globali, dalla rapida evoluzione di nuove tecnologie e da un panorama geopolitico caratterizzato da cambiamenti repentini, una R&I pianificata e continua svolge un ruolo fondamentale nel comprendere le sfide, nello sviluppare soluzioni e nel padroneggiare le tecnologie che plasmeranno il futuro. È pertanto necessario rispondere a tali sfide mediante strategie e investimenti intelligenti e comuni, sbloccando l'innovazione e rafforzando le fondamenta di un'UE resiliente al fine di garantire la nostra sicurezza, prosperità e competitività future.

3. L'UE ha bisogno di rafforzare la collaborazione. Poiché il maggiore punto di forza dell'Europa sta proprio nella collaborazione, l'UE e i suoi Stati membri sono nelle condizioni di rivitalizzare la leadership scientifica e tecnologica dell'Europa e raggiungere i risultati necessari in termini di innovazione per affrontare le sfide future. Il prossimo programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa deve assumere un ruolo guida per il conseguimento di tale obiettivo in stretta sinergia con altri programmi nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP). Quest'ultimo deve garantire che gli eccellenti risultati in materia di R&I conseguiti in Europa siano diffusi all'interno dell'UE, fornendo soluzioni pratiche per i suoi cittadini e aprendo nuovi mercati per la sua industria.

II. CONTESTO

4. Il 16 luglio 2025 la Commissione europea ha pubblicato due proposte correlate: una relativa all'istituzione del programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa (il programma quadro)¹ e una concernente un programma specifico che attua Orizzonte Europa (il programma specifico)².
5. La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento europeo è responsabile dell'esame delle proposte. Il sig. Christian Ehler (PPE, DE) e il sig. René Repasi (S&D, DE) sono stati nominati relatori, rispettivamente, per il programma quadro e per il programma specifico.
6. Il Comitato economico e sociale europeo, la Corte dei conti e il Comitato delle regioni sono stati consultati affinché formulassero pareri sul programma quadro.

III. STATO DEI LAVORI

7. Un primo scambio di opinioni informale sulle proposte della Commissione relative a Orizzonte Europa si è svolto in occasione della riunione informale dei ministri della Ricerca e dell'innovazione, tenutasi il 17 luglio 2025 a Copenaghen.

¹ Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa per il periodo 2028-2034 e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga il regolamento (UE) 2021/695 (11765/25).

² Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce il programma specifico che attua Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 e ne stabilisce le modalità di partecipazione e diffusione, e che abroga la decisione (UE) 2021/764 (11749/25).

8. Il 24 luglio e il 1°, 4, 8, 11, 15, 18, 22 e 25 settembre 2025 il gruppo "Ricerca" ha assistito a presentazioni da parte della Commissione sul programma quadro e sul programma specifico, durante le quali le delegazioni hanno avuto l'opportunità di chiedere chiarimenti. A seguito dei chiarimenti forniti dalla Commissione, il gruppo ha proceduto all'esame della proposta.
9. L'esame approfondito delle proposte ha avuto luogo il 6, 9, 13, 16 e 27 ottobre e il 3, 6, 10, 14, 17, 20 e 27 novembre 2025. A tal fine, il testo delle proposte è stato strutturato in sei blocchi, che combinano le disposizioni tematicamente correlate del programma quadro e del programma specifico, come segue:
- Blocco 1 – Disposizioni generali: programma quadro (articoli da 1 a 10 e da 35 a 37) e programma specifico (articoli da 1 a 4 e da 18 a 21);
 - Blocco 2 – Pilastro I – "Scienza di eccellenza": programma quadro (articoli da 12 a 14) e programma specifico (articoli da 6 a 10);
 - Blocco 3 – Pilastro II – "Competitività e società", compresi i partenariati europei: programma quadro (articoli 11 e 15) e programma specifico (articoli 5 e 11);
 - Blocco 4 – Pilastro III – "Innovazione": programma quadro (articoli 16, 17 e 34) e programma specifico (articoli 12 e 13);
 - Blocco 5 – Pilastro IV – "Spazio europeo della ricerca" (SER): programma quadro (articoli 18 e 19) e programma specifico (articoli da 14 a 17);
 - Blocco 6 – Norme in materia di partecipazione e diffusione: programma quadro (articoli da 20 a 33).
10. Il testo tra parentesi quadre non è stato incluso nelle discussioni³.

³ Programma quadro: articolo 1, paragrafo 2 (Oggetto), articolo 6 (Bilancio) e considerando 31 corrispondente, articolo 19 (Ampliamento), considerando 36 (regolamento sulle prestazioni); programma specifico: articolo 1, paragrafo 2 (Oggetto), articolo 3 (Bilancio), articolo 4, paragrafo 3 (Programmi di lavoro).

11. Inoltre, nelle sessioni del Consiglio "Competitività" del 30 settembre e del 9 dicembre 2025 la presidenza ha svolto dibattiti orientativi su aree tematiche specifiche riguardanti i temi della R&I per il duplice uso, della sicurezza e della difesa, nonché le priorità strategiche per la R&I in Europa, con particolare attenzione ai partenariati futuri.

IV. PROGRESSI COMPIUTI

12. L'obiettivo della presidenza è quello di giungere a una comprensione approfondita delle proposte e della loro relazione con la proposta relativa al Fondo europeo per la competitività (*European Competitiveness Fund*, ECF), nonché di portare avanti i negoziati per armonizzare e consolidare i testi nella misura del possibile. L'obiettivo è quello di basarsi sulle esperienze passate, concentrandosi maggiormente, nel contempo, sui nuovi aspetti delle proposte. Al fine di garantire chiarezza è stata prestata particolare attenzione alle discussioni strutturate su questioni specifiche, con il supporto di note di riflessione della presidenza, e a ridurre il numero delle questioni cruciali che necessiteranno di ulteriore attenzione nei negoziati futuri. In alcuni casi, in cui sono necessari chiarimenti più approfonditi e ulteriori negoziati, il testo è stato messo in corsivo e in grassetto. Durante i negoziati la Commissione ha fornito inoltre utili documenti informali.
13. La presidenza ha sottolineato i seguenti principi guida per contribuire a orientare i negoziati:
- incoraggiare il pensiero innovativo imparando dal passato per cercare nuovi percorsi;
 - consolidare le parti nell'ambito del mandato del gruppo "Ricerca", chiarire le correlazioni con il nuovo ECF e prendere posizione al riguardo;
 - garantire che il regolamento sia provvisto dei dettagli necessari per consentire una flessibilità definita nell'attuazione attraverso i programmi di lavoro; ed
 - evitare la duplicazione di altri atti legislativi, a meno che non siano necessarie eccezioni o specifiche.

14. I negoziati su Orizzonte Europa sono connessi anche a negoziati più ampi in sede di altri gruppi sul QFP. Il bilancio complessivo del QFP e le principali parti tra parentesi quadre della proposta relativa a Orizzonte Europa — quali le parti relative all'ampliamento della partecipazione e alla diffusione dell'eccellenza, ai criteri di attribuzione e selezione e ai tassi di finanziamento — sono in fase di negoziazione in sede di gruppo ad hoc sul QFP. Ciononostante, gli Stati membri hanno chiesto una scomposizione del bilancio complessivo di Orizzonte Europa in funzione delle sue sottocomponenti. Il sottogruppo sull'ECF negozia il corpus di norme comuni nonché la governance e il contenuto degli ambiti di intervento.
15. Una notevole incognita è tuttora costituita dalle informazioni di follow-up che si attendono dalla Commissione, in cui saranno delineati il meccanismo di orientamento e lo strumento di coordinamento per la competitività, che dovrebbero contribuire alla definizione delle priorità secondo un approccio "dall'alto verso il basso" e all'allineamento tra i programmi. Non è chiaro inoltre in che misura e a quale livello saranno coinvolti gli Stati membri.

Questioni trasversali

16. **Struttura del programma quadro:** in linea di massima l'architettura generale del programma quadro, strutturata intorno a pilastri, non è stata messa in discussione. Finora solo pochi Stati membri hanno preso in considerazione o richiesto lo spostamento di parti specifiche verso altri pilastri, come una parte trasversale del programma, o verso altri programmi dell'UE, principalmente l'ECF.
17. **Flessibilità e prevedibilità:** l'accento è stato posto sull'elaborazione di un quadro che trovi il giusto equilibrio tra flessibilità e prevedibilità. L'obiettivo era raggiungere un equilibrio dinamico, al fine di stimolare l'innovazione fornendo nel contempo un quadro normativo chiaro e affidabile attraverso la razionalizzazione del testo e l'aggiunta di maggiore chiarezza nel programma, ove necessario. Una delle principali questioni in sospeso riguarda la governance generale relativa al processo di definizione delle priorità e al coinvolgimento degli Stati membri in tale processo. Per questo motivo, nel programma specifico è stato inserito uno spazio riservato alla descrizione di un processo globale di definizione delle priorità strategiche che attribuisca agli Stati membri un forte ruolo consultivo e garantisca, di conseguenza, il loro coinvolgimento e la loro adesione.

18. **Semplificazione:** realizzare la semplificazione a vantaggio dei richiedenti e dei beneficiari costituisce una priorità assoluta. Per questo motivo, è stato introdotto un principio orizzontale per ridurre gli oneri amministrativi. Inoltre, alcune delle misure di semplificazione proposte (come il ricorso automatico a somme forfettarie e a costi unitari per il personale) sono state messe in corsivo e neretto in vista di ulteriori discussioni finalizzate all'elaborazione del miglior quadro possibile. Anche se molte misure di semplificazione saranno decise durante la fase di attuazione, è fondamentale che il programma Orizzonte Europa fornisca orientamenti chiari. Un'altra priorità relativa alla semplificazione è la razionalizzazione della normativa per garantirne la chiarezza, evitare inutili ripetizioni e offrire flessibilità nella sua attuazione.
19. **Interdisciplinarietà, compresa l'integrazione delle scienze sociali e umane:** vi è un pieno allineamento sulla necessità di garantire approcci multidisciplinari e di prevedere l'integrazione delle scienze sociali e umane in tutte le parti del programma quadro. Questo aspetto è stato ulteriormente sottolineato nel pilastro II "Competitività e società" al fine di garantire il conseguimento dei risultati in materia di R&I collaborativa necessari per rispondere alle sfide che l'UE si trova ad affrontare. È stata inoltre ulteriormente precisata anche la necessità di inviti specifici a presentare proposte su tematiche connesse alle scienze sociali e umane.
20. **Associazione:** l'associazione di paesi terzi al programma quadro assume una nuova dimensione alla luce dell'attuale contesto geopolitico, del fatto che l'UE sta perdendo terreno nella R&I e dell'apertura del programma quadro al duplice uso. Per affrontare tale situazione, l'articolo relativo all'associazione è stato armonizzato tra i programmi del QFP, sulla base delle quattro categorie note di paesi terzi, ma ponendo maggiormente l'accento sui costi di associazione condivisi, sul giusto equilibrio, sul diritto dell'UE a una sana gestione finanziaria e sul mancato conferimento di potere decisionale ai paesi terzi per quanto riguarda il programma. Per il programma quadro, la sfida consisterà nel trovare un equilibrio tra il bisogno di collaborare con alcuni paesi che non presentano vantaggi in termini di associazione e l'applicazione di misure di sicurezza della ricerca nei confronti di paesi appartenenti ad altre categorie che presentano vantaggi. Un altro aspetto riguarda i partner stretti e fidati e la loro capacità di associarsi e partecipare pienamente ai vantaggi reciproci. Inoltre, si prevede che Orizzonte Europa e l'ECF utilizzino regimi di associazione diversi che potrebbero creare ostacoli al ciclo di innovazione integrato che stiamo perseguendo.

21. **Duplici uso:** l'apertura del programma quadro al sostegno del duplici uso deriva dai rapidi sviluppi geopolitici e tecnologici. Ciò introduce un cambiamento nell'ambito di applicazione rispetto all'attuale programma quadro. È opportuno quindi che i negoziati futuri operino una chiara distinzione tra il potenziale di duplici uso e il sostegno dello stesso e le attività connesse esclusivamente alla difesa. Per sfruttare lo slancio che la ricerca a duplici uso può imprimere alla R&I, è necessario definire il quadro adeguato al fine di evitare l'imposizione di vincoli e oneri amministrativi inutili.
22. **Sicurezza della ricerca:** l'obiettivo della sicurezza della ricerca è gestire rischi quali il trasferimento indesiderato di tecnologie critiche, le ingerenze malevole nella ricerca e le violazioni dell'etica o dell'integrità, rispettando nel contempo i principi fondamentali della R&I che costituiscono il fondamento del SER. La questione della sicurezza della ricerca sarà parte integrante dei negoziati sui punti fondamentali in sospeso.

Interconnessioni con l'ECF

23. La proposta relativa a Orizzonte Europa e quella relativa all'ECF sono strettamente connesse in diversi settori e condividono l'ambizione di fondo di promuovere il ciclo di vita dell'innovazione. Ciò consentirà alla ricerca e all'innovazione di passare a soluzioni impiegabili e a prodotti commercializzabili, garantendo nel contempo che alla ricerca sia fornito un riscontro in merito alle sfide presentate dall'impiego. Le priorità tematiche di entrambi i programmi dovrebbero essere interdipendenti lungo l'intero ciclo di vita dell'innovazione per garantire che gli investimenti pubblici abbiano il maggiore impatto possibile. Le interconnessioni principali si trovano nelle diverse parti della proposta relativa a Orizzonte Europa elencate di seguito.
24. **Ambiti di intervento** (articolo 15 del programma quadro e articolo 11 del programma specifico): gli articoli collegano le attività di R&I collaborativa nell'ambito della componente di competitività del pilastro II di Orizzonte Europa agli ambiti di intervento dell'ECF e spiegano perché esse rientrano nella parte del programma di lavoro dell'ECF dedicata alla R&I per i rispettivi ambiti di intervento. Le attività che rientrano negli ambiti di intervento dell'ECF beneficeranno anche della R&I collaborativa svolta nell'ambito della componente "società" del pilastro II e viceversa, in quanto gli sviluppi in termini sia di competitività che di società in generale sono interdipendenti.

25. **Missioni e strumento per il nuovo Bauhaus europeo:** è necessario un forte collegamento tra le cinque missioni esistenti e lo strumento per il nuovo Bauhaus europeo nell'ambito di Orizzonte Europa e dell'ECF per garantire l'impiego continuo degli investimenti chiave in R&I a titolo dell'attuale QFP. Questo collegamento garantirà l'immissione sul mercato e l'impiego efficace di innovazioni preziose.
26. **Partenariati europei** (articolo 11 del programma quadro e articolo 5 del programma specifico): questi articoli stabiliscono l'interconnessione dei futuri partenariati europei con gli ambiti di intervento dell'ECF. I partenariati scelti potrebbero essere strettamente correlati agli ambiti di intervento ed essere un ulteriore mezzo per mobilitare finanziamenti pubblici e privati lungo l'intero ciclo di vita dell'innovazione al fine di affrontare le sfide comuni.
27. **Consiglio europeo per l'innovazione (CEI)** (articoli 16 e 34 del programma quadro e articolo 12 del programma specifico): connesso con InvestEU e con lo strumento per le scale-up nel contesto dell'ECF. È stato aggiunto un nuovo considerando (15 quater) per garantire che la complementarità e la transizione tra questi strumenti funzionino in modo ininterrotto, in particolare per le imprese che sviluppano tecnologie di interesse strategico per l'UE.
28. **Applicazioni nel settore della difesa:** per quanto riguarda il CEI, l'articolo 16 fa riferimento al sostegno alle tecnologie critiche per le applicazioni nel settore della difesa nell'ambito di Orizzonte Europa. Un punto che deve ancora essere deciso dagli Stati membri è come tali attività debbano essere finanziate, se ad esempio debbano essere finanziate dalla sezione dell'ECF relativa alla difesa o da InvestEU sulla base delle conoscenze acquisite con i finanziamenti in ambito deep tech nel quadro del CEI.
29. **Diffusione e valorizzazione** (articolo 32 del programma quadro): questo articolo rimanda agli strumenti del Fondo europeo per la competitività al servizio della strategia di valorizzazione del fondo stesso, che la Commissione può applicare qualora un beneficiario non si adoperi al massimo per valorizzare i risultati.
30. **Misure di sicurezza** (articolo 20 del programma quadro, che fa direttamente riferimento all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, dell'ECF sulla preferenza dell'UE, all'articolo 13 sull'applicazione delle norme in materia di informazioni classificate e all'articolo 20 relativo alle azioni accelerate e mirate per la competitività): questi articoli del regolamento sull'ECF possono essere utilizzati in qualsiasi parte del programma di lavoro di Orizzonte Europa, a seconda dei casi, per proteggere l'autonomia strategica e la sovranità tecnologica dell'UE. Resta aperta la questione se ciò sia sufficiente alla luce delle specificità della sicurezza della ricerca.

31. È previsto che il sottogruppo ECF del gruppo ad hoc prosegua le discussioni sull'interesse strategico di utilizzare anche l'ECF per poter sostenere le infrastrutture di ricerca e tecnologia di interesse strategico per la competitività dell'UE. Un ultimo punto chiave per il quale è ancora atteso il parere del servizio giuridico in merito alla conformità al trattato riguarda il programma specifico di R&I nel settore della difesa, che è un programma specifico di Orizzonte Europa ma è stato incluso nell'ambito di intervento dell'ECF "Resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio" senza un bilancio specifico dedicato.

V. RESOCONTO DETTAGLIATO PER BLOCCO NEGOZIALE

32. Di seguito sono evidenziate, per ciascuno dei sei blocchi, le principali modifiche sostanziali introdotte per focalizzare meglio il centro di interesse del programma.

Blocco 1: disposizioni generali

33. Sono state introdotte diverse modifiche importanti al fine di focalizzare meglio il centro di interesse del programma quadro.

34. Nel **programma quadro** l'articolo 2, che fornisce le definizioni, è stato costantemente rivisto e ampliato con nuove definizioni pertinenti per fornire una serie mirata di definizioni per il programma. Ciò è stato fatto tenendo presente che dovrebbero essere definiti solo i termini utilizzati nel regolamento e che le definizioni presenti in altri regolamenti non dovrebbero essere ripetute. All'articolo 3, gli obiettivi generali del programma quadro sono stati rivisti per stabilire una narrazione più solida. L'attenzione è ora rivolta al rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche, attraverso una R&I di eccellenza basata sulla concorrenza aperta, al fine di sostenere non solo la competitività, ma anche la prosperità, la sovranità e la resilienza. Il testo rafforza inoltre il sostegno alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (SER) e il sostegno alla formazione e alla mobilità dei ricercatori, incoraggiando la circolazione dei cervelli e contrastando nel contempo la loro fuga. All'articolo 4, che definisce la struttura del programma, è stata modificata la componente "società" del pilastro "Competitività e società", nonché il capitolo relativo al SER. All'articolo 5 sui principi orizzontali è stata posta nuova enfasi sulla catena del valore della R&I, garantendo che il programma spazi dalla ricerca fondamentale alle innovazioni pionieristiche e consenta una forte interconnessione con l'ECF per promuovere l'adozione e la diffusione dei risultati. È stata inclusa anche la semplificazione dei processi amministrativi, specificando che l'accento è posto innanzitutto sull'alleggerimento degli oneri a carico dei partecipanti. È stato introdotto un chiaro impegno a promuovere le pari opportunità per tutti i portatori di interessi della R&I nell'UE ai fini dell'inclusività; diversi Stati membri chiedono, inoltre, il reinserimento esplicito del principio di ampliamento dell'attuale regolamento su Orizzonte Europa. È stata aggiunta la salvaguardia dell'attuazione della parità di genere, compresa l'integrazione della dimensione di genere nei contenuti della R&I, ed è stato introdotto il mantenimento della sicurezza della ricerca attraverso la gestione dei relativi rischi, assicurando che tali principi siano presi in considerazione in tutte le attività di R&I. Inoltre, per ottenere un impegno ottimale e produrre il massimo impatto, è stata indicata la necessità di sviluppare sinergie strategiche tra i pilastri di Orizzonte Europa e le loro componenti e di attuare il programma quadro in sinergia con altri programmi dell'UE.

35. Alcune delle disposizioni contenute in questa parte sono disposizioni orizzontali standardizzate (articolo 7, articolo 8 e articolo 9) comuni a diversi programmi dell'UE. Per questo motivo, le modifiche sono state ridotte al minimo indispensabile e sono stati introdotti cambiamenti al solo scopo di affrontare questioni più politiche. All'articolo 8 è stato introdotto il marchio di eccellenza attualmente utilizzato, sulla base di una richiesta della maggioranza delle delegazioni di sostituire il nuovo marchio di competitività proposto o almeno di integrarlo. La proposta della presidenza consentirebbe l'uso di entrambi i marchi per mobilitare finanziamenti aggiuntivi, tenendo conto del posizionamento principale di ciascun marchio, ed evitando nel contempo il rischio di confusione dovuto alla presenza di due marchi, come fatto notare da alcuni Stati membri. All'articolo 9, la Commissione è incaricata di fornire annualmente al comitato del programma informazioni sui contributi finanziari dei paesi associati al fine di garantire trasparenza e una visione d'insieme.
36. L'articolo 10 è fondamentale per l'attuazione del programma quadro. È stato specificato che le sovvenzioni dovrebbero costituire la principale forma di sostegno, in linea con la prassi attuale. Si ricorda inoltre che il comitato di valutazione dovrebbe essere composto interamente o, in casi debitamente giustificati, parzialmente da esperti esterni indipendenti. L'introduzione di opzioni semplificate in materia di costi, come le somme forfettarie e i costi unitari per il personale quale forma predefinita di finanziamento dell'UE, ha provocato reazioni contrastanti da parte degli Stati membri con un generale scetticismo riguardante in particolare i costi unitari per il personale come forma predefinita.

37. Nel **programma specifico**, l'articolo 1 stabilisce che il programma quadro dovrebbe svolgere anche attività di R&I collaborativa a sostegno degli ambiti di intervento dell'ECF. L'articolo 2 sugli obiettivi operativi non ha subito cambiamenti di rilievo, a parte un maggiore accento sulla promozione dello sfruttamento dei risultati della R&I e sull'ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture di ricerca e tecnologia. L'articolo 4 rende esaustivo, anziché indicativo, l'elenco dei contenuti dei programmi di lavoro. Si punta così a rendere più chiara e strutturata l'attuazione del programma, garantendo azioni più prevedibili e definite nei programmi di lavoro ed evitando che negli inviti possano essere aggiunti criteri supplementari senza aver consultato gli Stati membri. È stato inoltre specificato che dovrebbe essere stabilita una procedura di riesame della valutazione, e la sicurezza della ricerca è stata aggiunta all'elenco delle azioni alle quali si applicherebbero norme specifiche. Il numero di programmi di lavoro distinti è stato allineato alla struttura del programma. In risposta alla continua richiesta degli Stati membri di indicare il loro maggiore coinvolgimento nella definizione delle priorità, è stato introdotto uno spazio riservato sotto forma di un nuovo articolo volto a stabilire un quadro di definizione delle priorità strategiche che attribuisca agli Stati membri un forte ruolo consultivo e garantisca, di conseguenza, il loro coinvolgimento e la loro adesione. La formulazione dell'articolo in questione è provvisoria in attesa di ulteriori informazioni sul meccanismo di orientamento e sullo strumento di coordinamento per la competitività annunciati dalla Commissione. All'articolo 18 sulla procedura di comitato, il titolo della configurazione generale è stato modificato in "configurazione strategica" e il suo ruolo è stato ampliato includendovi il controllo della coerenza tra i singoli programmi di lavoro del programma specifico, compresa la coerenza con i partenariati europei. I sottocomitati sono stati allineati alla struttura del programma. Inoltre, per garantire il ruolo degli Stati membri, sono stati introdotti due punti: la clausola di mancato parere per l'adozione del programma di lavoro e l'obbligo per la Commissione di informare periodicamente e sin dalle prime fasi il comitato del programma in merito ai progressi complessivi compiuti nell'attuazione del programma specifico.

Blocco 2: scienza di eccellenza

Consiglio europeo della ricerca (CER)

38. In generale, le principali modifiche riguardanti il Consiglio europeo della ricerca consistono nella revisione della proposta al fine di renderla conforme alla prassi e alla formulazione attuali. Nel **programma quadro** è stato ribadito l'obiettivo principale del CER, che comprende un'attenzione particolare ai ricercatori a inizio carriera. È stato modificato il considerando 13, specificando che il CER dovrebbe esplorare le vie più promettenti alle frontiere della scienza in tutti i settori e impegnarsi nella ricerca dal basso verso l'alto guidata dai ricercatori, attraverso una concorrenza aperta basata esclusivamente sull'eccellenza.
39. Nel **programma specifico**, all'articolo 6, il mandato del presidente del CER è stato fissato a quattro anni con la possibilità di essere rinnovato una sola volta, in linea con la prassi attuale. È stato altresì specificato che il presidente del CER dovrebbe dedicare almeno l'80 % del suo tempo di lavoro alle attività del CER, in linea con la prassi attuale. Inoltre, è stato soppresso il riferimento alle politiche istituzionali della Commissione, in quanto il significato di tale riferimento rischiava di essere frainteso in termini di autonomia del CER. All'articolo 7, la composizione del Consiglio scientifico del CER è stata fissata a un massimo di 22 membri, così da consentire al Consiglio scientifico di funzionare anche se in un dato momento fosse in carica un numero inferiore di membri. Il mandato dei membri del Consiglio scientifico è stato allineato a quello del presidente. È stato inoltre precisato che i tre vicepresidenti, scelti dal Consiglio scientifico, riceveranno sostegno amministrativo dalle istituzioni di provenienza e che i membri del Consiglio scientifico saranno compensati per i compiti da loro svolti. Le informazioni circa le tendenze della ricerca o le questioni relative all'elaborazione delle politiche che il consiglio scientifico comunica alla Commissione devono ora essere trasmesse da quest'ultima agli Stati membri. L'articolo 7 precisa inoltre che la sensibilizzazione e la cooperazione a livello sia europeo che internazionale sono importanti per aumentare la visibilità del CER presso i migliori ricercatori all'interno dell'UE e nel resto del mondo, sempre in linea con la prassi attuale. All'articolo 8 è stata apportata una sola modifica in base alla quale la Commissione è incaricata di informare regolarmente e tempestivamente la formazione del comitato di programma del CER in merito allo svolgimento delle attività del CER.

Azioni Marie Skłodowska-Curie

40. Nel programma quadro, l'articolo 13 conferma che l'obiettivo principale delle azioni Marie Skłodowska-Curie è sostenere tutte le fasi delle carriere nella ricerca, con particolare attenzione ai ricercatori a inizio carriera, nonché promuovere l'eccellenza della ricerca dal basso verso l'alto e sviluppare e attrarre talenti della ricerca. L'articolo ribadisce il sostegno agli scambi per il personale di ricerca. Il riferimento originario alle considerazioni di sicurezza è stato spostato al considerando 14, in quanto l'accento posto sulla sicurezza della ricerca è una questione orizzontale trasversale e non connessa solo alle azioni Marie Skłodowska-Curie.
41. Nel **programma specifico**, l'articolo 9 ribadisce la natura dal basso verso l'alto dei finanziamenti delle azioni Marie Skłodowska-Curie e specifica che qualsiasi scostamento da tale approccio, mirato a determinate attività in ambiti prioritari specifici o tipi di istituti di R&I o luoghi geografici, può avvenire solo in casi debitamente giustificati e se vengono messi a disposizione finanziamenti supplementari provenienti da altre fonti. Il paragrafo relativo alle sinergie con altre parti del programma è stato soppresso in quanto si tratta di un principio orizzontale. Nell'ambito dei negoziati relativi alle azioni Marie Skłodowska-Curie, a causa di ampie critiche alla loro metodologia e frequenza di aggiornamento, è stato posto l'accento sui coefficienti correttori per paese utilizzati per garantire condizioni di lavoro competitive e attraenti e la parità di potere d'acquisto delle retribuzioni.

Centro comune di ricerca (JRC)

42. Nel **programma quadro**, l'articolo 14 specifica ora che il Centro comune di ricerca dovrebbe inoltre fornire agli Stati membri, se del caso, il proprio sostegno in termini di competenze e conoscenze scientifiche indipendenti e basate su dati concreti. Nel **programma specifico** sono state introdotte solo poche modifiche di lieve entità all'articolo 10.
43. Secondo la presidenza, questo pilastro ha raggiunto un certo livello di maturità in questa fase dei negoziati, anche se ciò non significa che tutti concordino su tutto. Si raccomanda di concentrare gli sforzi su altre parti che hanno maggiore bisogno di ulteriore attenzione, prima di tornare su questo pilastro.

Blocco 3: competitività e società

Partenariati europei

44. Nel **programma quadro**, l'articolo 11 stabilisce due tipi di partenariato, basati su un memorandum d'intesa o su un accordo contrattuale noto come impresa comune. Sebbene differisca dall'attuale programma quadro, nell'ambito del quale i partenariati cofinanziati sono basati su sovvenzioni, ciò potrebbe essere considerato una gradita semplificazione in attesa di maggiore chiarezza sul processo. È stato aggiunto il paragrafo 3 bis per stabilire formalmente il requisito secondo cui ogni partenariato europeo dovrebbe basarsi su un'agenda strategica di ricerca e innovazione che delinea priorità tematiche, risultati attesi e una tabella di marcia corrispondente. Al paragrafo 5 è stata aggiunta la lettera b bis per specificare che i partenariati dovrebbero essere creati solo nei casi in cui altre misure dell'UE non consentirebbero di conseguire gli obiettivi previsti. Al paragrafo 5 è stata aggiunta la lettera -a per fornire garanzie alla maggior parte degli Stati membri in merito al loro ruolo nell'individuazione e nella selezione dei partenariati basati sui memorandum d'intesa. Permangono domande su come gestire in modo ottimale i portafogli virtuali in modo che ciascuno Stato membro cofinanzi solo i propri partecipanti ai progetti. Occorre inoltre determinare in che modo l'industria contribuirà dal punto di vista finanziario.
45. Nel **programma specifico**, all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), è stato eliminato il testo che prevedeva una selezione dei partenariati ristretta alla sola Commissione europea per consentire l'individuazione e la selezione congiunte con gli Stati membri. A seguito della richiesta della maggioranza di adottare un numero superiore a quello inizialmente proposto di cinque, il paragrafo 1, lettera a), punto iii), fissa il numero minimo di partner partecipanti a un consorzio a dieci Stati membri (40 % di tutti gli attuali Stati membri). Inoltre al paragrafo 1, lettera a), punto vi bis), è stata aggiunta come criterio di selezione una strategia in materia di dati, mentre al paragrafo 1, lettera a), punto vii bis) è stata inserita l'integrazione delle PMI e delle scale-up. Al paragrafo 1, lettera a bis), punto xiii bis), è stato aggiunto l'obbligo per la Commissione di condividere i dettagli delle valutazioni con gli organismi dell'UE e gli Stati membri, mentre al paragrafo 1 è stata aggiunta la lettera a ter) per precisare che, in caso di non conformità, gli Stati membri dovrebbero essere informati di qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione. Gli articoli relativi ai partenariati richiedono ancora ulteriori e sostanziali lavori e discussioni.

46. Poiché molti Stati membri hanno giudicato insoddisfacente la componente "società", la presidenza ha lavorato insieme a loro per riformularla e consolidarla in una narrazione più chiara che ne definisse il ruolo, la portata e l'interconnessione con la componente "competitività". Sono stati compiuti buoni progressi, ma sono necessari ulteriori lavori per delineare e rafforzare la dimensione "società". L'articolo 15 del **programma quadro** individua due componenti della ricerca e innovazione collaborativa, una relativa alla competitività e una relativa alla società. In un nuovo paragrafo si afferma che le due componenti devono essere sviluppate in modo coerente per garantire il rafforzamento reciproco e la copertura senza soluzione di continuità del panorama di R&I per un'Unione forte e resiliente.
47. L'articolo 15 menziona inoltre la possibilità di continuare a sostenere le restanti attività di R&I delle missioni nonché lo strumento per il nuovo Bauhaus europeo, senza più metterli in relazione solo con la componente "società". In entrambi i casi, gli Stati membri hanno sottolineato la necessità di stabilire stretti legami con altri programmi pertinenti dell'UE, in particolare l'ECF, al fine di assicurare la diffusione e la valorizzazione effettive dei risultati della ricerca, in linea con gli obiettivi originari delle missioni e anche in considerazione dello stretto allineamento tra le missioni e gli ambiti di intervento dell'ECF. Tutte le restanti attività connesse alle missioni possono essere sostenute nell'ambito dei programmi di lavoro di Orizzonte Europa. Analogamente, vari Stati membri hanno osservato che la soluzione più semplice riguardo allo strumento per il nuovo Bauhaus europeo sarebbe quella di integrare le restanti attività di R&I nei programmi di lavoro come tematiche.
48. Nell'articolo 11 del **programma specifico** la componente "società" è stata riformulata allo scopo di definire tre settori principali per guidare la trasformazione della società: comprendere i cambiamenti geopolitici, ambientali, tecnologici e democratici e i dati concreti per l'elaborazione delle politiche; promuovere società democratiche, giuste e sicure; e sostenere le culture e le industrie creative europee.

Blocco 4: innovazione

Consiglio europeo per l'innovazione (CEI)

49. Uno degli obiettivi generali è stato quello di chiarire l'interconnessione tra il CEI e l'ECF, in particolare tenuto conto di InvestEU e dello strumento per le scale-up, allo scopo di definirne la portata e la complementarità opportune e di adeguare il testo di conseguenza. A tal fine è stato aggiunto il nuovo considerando 15 ter. Questo lavoro dovrà essere portato avanti per giungere a una soluzione ottimale e a un'attuazione snella in futuro. In tale contesto, i paragrafi 7 e 10 dell'articolo 34 del programma specifico, in cui sono definiti i casi eccezionali nei quali il CEI può ancora intervenire e fornire finanziamenti complementari o finanziamenti a imprese idonee in tal senso, rimangono aperti a ulteriori discussioni.
50. Nel **programma quadro** è stato ulteriormente specificato l'ambito di attività del CEI e l'articolo 16 è stato integrato per specificare l'obbligo di operare in modo reciprocamente complementare agli strumenti dell'ECF. Per quanto riguarda le sovvenzioni apripista ("Pathfinder") è stata aggiunta un'attenzione particolare per la ricerca nelle fasi iniziali. Ai compiti dei servizi di accelerazione delle imprese è stato aggiunto quello di facilitare l'accesso e il ricorso alle infrastrutture di ricerca e tecnologia e le attività di rete. È stata altresì introdotta una descrizione dei compiti di tipo ARPA (Agenzia per progetti di ricerca avanzata) per i gestori dei programmi al fine di chiarire cosa si intende con questo approccio. Le opinioni divergono sul livello di autonomia da concedere. Tenuto conto delle posizioni divergenti sul finanziamento destinato alle applicazioni nel settore della difesa esclusivamente attraverso un approccio di tipo DARPA (Agenzia per i progetti di ricerca avanzata di difesa), il testo è stato messo in grassetto e corsivo in vista di ulteriori negoziati su una possibile soluzione. La presidenza intravede tre possibili soluzioni: seguire la proposta della Commissione e integrarla di conseguenza; definire un processo che possa alimentare l'approccio di tipo DARPA del CEI con fondi provenienti dalla sezione dell'ECF relativa alla difesa; oppure aggiungere l'approccio di tipo DARPA nell'ambito della sezione dell'ECF relativa alla difesa, al fine di aggregare tutti gli investimenti connessi esclusivamente alla difesa. Nelle discussioni, gli Stati membri si sono finora detti per lo più a favore delle ultime due opzioni. È stato aggiunto il nuovo considerando 15 bis che illustra la certificazione dei programmi nazionali e degli organismi per il regime "Plug in".

51. Nell'articolo 34 è stato specificato che le sovvenzioni del CEI per la transizione possono essere concesse senza inviti a presentare proposte, se precisato nei programmi di lavoro, su raccomandazione del gestore del programma e previo parere di esperti esterni indipendenti. È stato inoltre specificato che l'acceleratore del CEI può fornire sostegno alle piccole imprese a media capitalizzazione in casi eccezionali. È stata altresì inserita una parte di testo che specifica che i disinvestimenti dal Fondo CEI devono essere trattati come rientri nel Fondo CEI, rispecchiando una formulazione analoga utilizzata nell'ambito dell'ECF.
52. Nell'articolo 12 del **programma specifico**, il mandato del presidente del Comitato CEI è stato portato a quattro anni, con la possibilità di essere rinnovato una sola volta. Ai requisiti richiesti è stata aggiunta una comprovata esperienza, in considerazione dell'alto profilo del ruolo. Per quanto concerne i membri del Comitato CEI, agli aspetti da equilibrare è stata aggiunta la distribuzione tematica.

Ecosistemi dell'innovazione

53. Nel **programma quadro**, l'articolo 17 precisa il sostegno alle attività incentrate sulle priorità strategiche, con particolare attenzione alla creazione di ecosistemi dell'innovazione transnazionali connessi. Devono inoltre essere perseguite sinergie con altre componenti essenziali del programma quadro. La parte dell'articolo 17 relativa al sostegno alle attività volte a promuovere l'integrazione del triangolo della conoscenza rimane aperta, in quanto diversi Stati membri hanno espresso preoccupazione per il fatto che l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) non sia stato incluso nella proposta della Commissione e ne hanno chiesto il reinserimento. Diversi Stati membri hanno inoltre chiesto chiarimenti in merito a tale omissione e alla situazione dell'EIT e delle sue comunità della conoscenza e dell'innovazione nel prossimo programma Orizzonte Europa. Alcuni Stati membri preferirebbero tuttavia attendere la proposta della Commissione relativa alla revisione del regolamento EIT, prevista per la fine del 2026. Per questo motivo, il testo è stato messo in grassetto e corsivo per ulteriori discussioni, anche nel programma specifico (articolo 13), mentre alla Commissione è stato chiesto pure di fornire un documento informale sull'EIT per informare gli Stati membri.

54. Nell'articolo 13 del **programma specifico**, ai portatori di interessi che beneficiano della creazione e del sostegno di poli connessi sono stati aggiunti i ricercatori. Per quanto riguarda le attività a sostegno dello sviluppo di ecosistemi paneuropei dell'innovazione, è stato ora posto l'accento sull'integrazione e sul rafforzamento sia dei punti di forza che delle potenzialità. Il sostegno specifico alle PMI, alle start-up e alle scale-up nell'ambito di questa sottocomponente del pilastro "Innovazione" è stato collegato ad altre sottocomponenti, ai poli connessi e agli sforzi dell'ecosistema dell'innovazione, al fine di fornire un approccio più coerente. Alla Commissione è stato inoltre chiesto di presentare un documento informale che descriva in modo più dettagliato le attività previste nell'ambito di questa componente del pilastro "Innovazione".
55. Vi sono diverse questioni in sospeso legate a questo pilastro, in particolare la chiara interconnessione tra il CEI e l'ECF, l'approccio di tipo DARPA nell'ambito del CEI e il futuro dell'EIT, che richiedono ulteriore attenzione. Inoltre, il contributo degli ecosistemi dell'innovazione al panorama degli investimenti definito dal CEI e dagli strumenti dell'ECF dovrebbe essere oggetto di monitoraggio.

Blocco 5: Spazio europeo della ricerca (SER)

56. Va osservato che gli articoli che ampliano il programma quadro e il programma specifico sono riportati tra parentesi quadre, con evidente rammarico da parte di diversi Stati membri.
57. Nel **programma quadro**, l'articolo 18 è stato suddiviso in tre articoli, ciascuno dei quali precisa le componenti principali di questo pilastro, ovvero la realizzazione del SER, il meccanismo di sostegno delle politiche e le infrastrutture di ricerca e tecnologia.

Spazio europeo della ricerca

58. L'articolo relativo al SER fa ora riferimento all'intero insieme di valori e principi del SER e del patto per la ricerca e l'innovazione, invece di enumerarli singolarmente in modo incompleto.
59. All'articolo 14 del programma specifico è stato precisato che la realizzazione del SER dovrebbe essere frutto di uno sforzo condiviso tra l'Unione e gli Stati membri attraverso priorità individuate e concordate congiuntamente. In attesa dell'imminente atto legislativo sul SER, non è stato pertanto introdotto un riferimento diretto ai programmi strategici del SER.

60. Nel **programma quadro**, il nuovo articolo 18 bis sulle infrastrutture di ricerca e tecnologia sottolinea la necessità, da parte dell'UE, di un ecosistema coerente e connesso di infrastrutture paneuropee e di servizi correlati. L'articolo chiarisce inoltre che il sostegno fino al 20 % dei costi di costruzione di nuove capacità critiche di livello mondiale comprende anche le modifiche sostanziali delle capacità critiche esistenti. Vi è ancora disaccordo sull'introduzione di questo tipo di sostegno a causa delle preoccupazioni relative ad alcune delle possibili conseguenze economiche. Un tentativo per risolvere questo problema è stato fatto nel programma specifico (cfr. sotto). È stato specificato che tali infrastrutture dovrebbero essere individuate e concordate congiuntamente dall'UE e dagli Stati membri nell'ambito di una procedura aperta, trasparente e competitiva, basata su criteri chiari. Il considerando 19 sottolinea che il sostegno alle infrastrutture dovrebbe rispecchiare le esigenze strategiche dell'UE e fornire un valore aggiunto europeo attraverso una pianificazione coerente a lungo termine e investimenti coordinati, anche tenendo conto dei lavori del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) per le infrastrutture di ricerca, e chiede un forum strategico analogo per le infrastrutture tecnologiche. La possibilità che l'ECF contribuisca anche con finanziamenti alle infrastrutture importanti per la competitività europea rimane un punto aperto di discussione.
61. Nel **programma specifico**, l'articolo 16 sulle infrastrutture di ricerca e l'articolo 17 sulle infrastrutture tecnologiche sono stati armonizzati nella misura del possibile per quanto riguarda le attività da sostenere, compreso l'accesso delle PMI, delle start-up e delle scale-up così come la collaborazione e la creazione di reti tra i due tipi di infrastrutture, se pertinente. Inoltre, il testo è stato aggiornato per renderlo coerente con il programma quadro per quanto riguarda il sostegno fino al 20 % dei costi di costruzione o modifica sostanziale di infrastrutture di ricerca e tecnologia di prim'ordine. Nell'articolo sulle infrastrutture tecnologiche è stato approfondito il sostegno alle attività di valorizzazione per accelerare la diffusione sul mercato. È stato introdotto un nuovo articolo 17 bis volto a definire i criteri guida per sostenere la costruzione o la modifica sostanziale di infrastrutture di ricerca e tecnologia di prim'ordine.

Blocco 6: modalità di partecipazione e diffusione

Ammissibilità

62. L'articolo 21 del **programma quadro** stabilisce i criteri di ammissibilità. Su richiesta di un'ampia maggioranza di delegazioni, è stato reintrodotta il **marchio di eccellenza** per dare un riconoscimento ai progetti di R&I di alta qualità nell'ambito di Orizzonte Europa che non otterrebbero finanziamenti (cfr. anche l'articolo 8 nelle disposizioni generali). È stato aggiunto inoltre il paragrafo 1 bis per chiarire che qualsiasi soggetto giuridico, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le organizzazioni internazionali, può partecipare alle azioni nell'ambito di Orizzonte Europa. Ciò non comprende l'accesso ai finanziamenti, le cui condizioni sono enunciate nei paragrafi successivi. Il paragrafo 10 è stato suddiviso in due per separare le azioni non ammissibili al finanziamento dalle attività riguardanti cellule staminali umane che possono essere finanziate. Il paragrafo 11 sulla cessazione è stato ampliato per specificare meglio le condizioni che devono essere soddisfatte dai progetti nell'ambito dell'acceleratore del CEI, che per alcuni rimangono un punto di discussione. Inoltre, è stato aggiunto il paragrafo 12 bis per chiarire che i programmi di lavoro possono specificare ulteriori criteri di ammissibilità in casi debitamente giustificati.

Inviti a presentare proposte

63. L'articolo 23 illustra in dettaglio gli inviti a presentare proposte. È stata aggiunta la disposizione che stabilisce l'inserimento dell'intero contenuto degli inviti a presentare proposte nel programma di lavoro. Diversi Stati membri hanno auspicato che le domande in due fasi e la valutazione in cieco siano definite nella legislazione anziché nei programmi di lavoro, come era la norma. La questione rientrava nel più ampio dibattito sulla semplificazione, che la presidenza ha cercato di portare avanti e la cui messa a punto è stata lasciata alle presidenze successive. È stata aggiunta un'ulteriore disposizione secondo cui i programmi di lavoro dovrebbero specificare anche gli inviti per cui può essere assegnato il marchio di eccellenza, insieme al marchio di competitività.

Meccanismo di mutua assicurazione

64. L'articolo 30 stabilisce percentuali di contributo specifiche per il meccanismo di mutua assicurazione, fissando una percentuale standard del 5 %, che può essere portata all'8 % o ridotta al di sotto del 5 %. Le variazioni delle percentuali possono essere necessarie a causa delle fluttuazioni dei mercati e dell'aumento del numero di utenti di altri programmi al di fuori di Orizzonte Europa. L'aggiunta è stata accolta con ampio favore dagli Stati membri.

Diffusione e valorizzazione

65. Il titolo dell'articolo 32 è stato modificato e al paragrafo 1 è stata aggiunta una nuova lettera relativa all'obbligo per i beneficiari di proteggere i risultati rilevanti per la sicurezza, con riferimento al patrimonio intellettuale, in risposta alle crescenti preoccupazioni degli Stati membri in merito alla sicurezza della ricerca. Dato che l'articolo 32 riguarda anche l'ECF e l'attuazione di misure di sicurezza supplementari per salvaguardare gli interessi strategici dell'UE, sono stati compiuti sforzi per allinearli a Orizzonte Europa, al fine di garantire la coerenza tra i due.

Appalti precommerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative

66. Per quanto riguarda l'articolo 33, diversi Stati membri hanno espresso il desiderio di includere riferimenti alle direttive esistenti per i committenti pubblici. La Commissione ha ribadito che l'articolo riguardava sia i committenti pubblici che quelli privati, nonché gli appalti precommerciali e commerciali. Non tutti sono disciplinati dalle direttive esistenti e necessitano pertanto di una terminologia armonizzata in questo programma. Le direttive esistenti, invece, si applicano solo agli appalti di enti pubblici.

VI. PROSSIME TAPPE

67. Alla luce dello stato dei lavori, la presidenza ritiene utile riflettere su quanto segue per il proseguimento dei negoziati:

- integrare i sei blocchi per combinare le disposizioni tematicamente correlate del programma quadro e del programma specifico in proposte complete e combinate, in modo da garantire una chiara visione d'insieme e la coerenza in tutto il testo al fine di evitare ripetizioni e contraddizioni;

- dedicare tempo e sforzi sufficienti a discussioni informate e costruttive su questioni fondamentali di rilevanza strategica, anche ricorrendo, se del caso, a seminari tecnici, in modo da realizzare un programma quadro di R&I che trasmetta un forte impegno dell'UE a favore dell'eccellenza scientifica, della sovranità tecnologica e dell'autonomia strategica, in grado di affrontare le sfide future.

VII. CONCLUSIONI

68. Nel corso del suo mandato, la presidenza ha posto un'enfasi strategica sull'avanzamento dei lavori relativi sia al programma quadro di ricerca e innovazione che al programma specifico di attuazione del programma quadro. La presidenza ha inteso promuovere un dialogo costruttivo tra gli Stati membri e facilitare deliberazioni inclusive e strutturate, al fine di far avanzare i negoziati.
69. Gli sforzi sono culminati nella presentazione di diverse proposte di compromesso per ciascun pilastro del programma quadro e del programma specifico. La presidenza ritiene che gli ultimi testi di compromesso⁴, sebbene non intendano rappresentare un accordo, riflettano un buon risultato in questa fase dei negoziati e in considerazione di quelli che seguiranno. Le delegazioni si sono impegnate a proseguire i negoziati sulla base dei progressi compiuti, mirando a raggiungere un consenso sulle questioni in sospeso e seguendo la logica secondo cui nulla è concordato finché tutto non è concordato.

⁴ 15308/25, 14839/25, 15671/25, 15314/25, 15638/25, 14838/25.